



COMUNE
DI
RADDUSA

REGOLAMENTO DISCIPLINA
UTILIZZO PALESTRE ANNESSE AGLI
ISTITUTI SCOLASTICI

(approvato con deliberazione C. C. n. 39 del 30-12-2019)

COMUNE DI RADDUSA

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

Principi generali Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo delle palestre annesse agli Istituti Scolastici di competenza comunale in orario extrascolastico a norma dell'art. 12 della L.N. 517/1977, dell'art.96 del D. Lgs. n. 297/1994, della L.R. n. 6 del 24/2/2000, dell'art. 90 della Legge 289 del 27/2/2002 e decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni sportive, Enti, Gruppi organizzati, Partiti politici legalmente riconosciuti, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, per attività di promozione culturale, sociale e civile aperte alla partecipazione di tutti i cittadini. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari, devono essere messe a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti. Le attività e le finalità perseguite mediante la concessione d'uso servono a valorizzare gli edifici scolastici come centri di promozione dell'educazione sportiva e ricreativa della comunità.

Art. 2 – Precedenze

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovranno assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico che non perseguono finalità di lucro .

Art. 3 – Vigilanza

Il Comune e il Dirigente Scolastico si riservano se necessario di inviare un proprio delegato a presenziare o controllare le attività che si svolgono nei locali scolastici concessi in uso temporaneo e precario.

Art. 4 – Procedura per la concessione

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Amministrazione Comunale proprietaria degli immobili e delle loro pertinenze, almeno 20 giorni prima della data di uso richiesta. Esse dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente ed il preciso scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile. L'Amministrazione Comunale chiederà il nulla osta al Dirigente Scolastico e questi, previo assenso del consiglio di circolo o di istituto nel procedere al suo rilascio, verificherà se i locali saranno disponibili nel periodo, nel giorno e nella fascia oraria richiesta. Se il riscontro darà esito negativo, il Dirigente Scolastico dovrà comunicare tempestivamente al Comune il motivato del diniego del nulla osta; se invece il riscontro sarà positivo, dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale, l'assenso di massima finalizzato al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune. In ogni caso, qualora i locali richiesti in uso siano adeguatamente separati dai locali scolastici, pertinenze aperte o palestra con accesso dall'esterno l'amministrazione ne può concedere l'uso verificando di non intralciare le attività didattiche. I locali scolastici da assegnare saranno individuati specificamente dall'Amministrazione Comunale previo parere del Dirigente scolastico.

ART. 5 - Obblighi e responsabilità del concessionario

I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso delle palestre scolastiche sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature, nel rispetto del presente regolamento e di tutte le norme in materia di sicurezza e ordine pubblico. La responsabilità dell'utilizzatore nei confronti dei terzi si estende anche ai percorsi (cortili scolastici o aree scolastiche) che dalla pubblica via conducono ai locali interessati alle attività oggetto della concessione. L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione. Il Comune di Raddusa e l'Istituzione Scolastica sono sollevati da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo dei locali o della palestra da parte di terzi concessionari. A tal fine il concessionario rilascia espressa dichiarazione liberatoria, esentando gli enti concedenti da ogni responsabilità relativa allo svolgimento dell'attività per cui è stata rilasciata la concessione. Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con l'Ufficio Tecnico del Comune. Al concessionario, prima dell'uso della palestra, può essere richiesta una singola assicurazione che garantisca i partecipanti alle attività connesse all'uso dei locali degli impianti e delle attrezzature. La eventuale copertura assicurativa dovrà essere mantenuta fino al termine della concessione. In ogni caso il Comune di Raddusa sarà tenuto indenne dal concessionario rispetto ai danni non coperti in tutto o in parte dalla suddetta polizza. Il concessionario è responsabile della custodia, apertura e chiusura dei locali durante il periodo di utilizzo. Egli dovrà controllare lo stato dei luoghi e della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente all'Istituto scolastico ed al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone. Al concessionario potrà altresì essere richiesta una cauzione successivamente svincolata a fine utilizzo previa verifica di eventuali danni e salvo, in ogni caso, il maggior danno da rimborsare. Il concessionario è tenuto a provvedere alla pulizia dei locali concessi in uso. L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni e negli orari indicati nella concessione.

Le attrezzature sportive mobili, una volta utilizzate, dovranno essere riposte a cura del concessionario negli appositi spazi. All'interno delle palestre, degli spogliatoi e dei servizi è tassativamente vietato:

- o Accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e con suola in gomma ;
- o Installare attrezzi fissi impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che possano ridurre la disponibilità di spazio(a meno che tali modifiche non siano state preventivamente autorizzate) ;
- o Lasciare materiali di ingombro;
- o Intervenire o manipolare l'impianto di riscaldamento;
- o Far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
- o Fumare.

ART. 6 - Sospensione della concessione

Nel caso di scorretto utilizzo dei locali dati in uso il Comune di Raddusa, per giusta e comprovata causa, su segnalazione del Dirigente Scolastico e sentito il concessionario, ha facoltà di sospendere o revocare immediatamente l'autorizzazione, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta.

ART. 7 - Tipologia della concessione

Le concessioni rilasciate dal Comune di Raddusa possono essere di due tipi:

- Annuali
- Temporanee

La programmazione delle concessioni annuali è prioritaria rispetto all'emissione delle concessioni Temporanee. Per l'utilizzo dei locali, i terzi concessionari e utilizzatori si impegnano a pagare una indennità giornaliera, mensile, annuale onnicomprensiva, che verrà stabilita di anno in anno dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, potrà anche essere prevista la concessione gratuita per attività ludico ricreative, manifestazioni o attività promozionali sportive senza finalità di lucro e di individuare tariffe differenziate per richiedenti di Raddusa o di altri Comuni. Il versamento dei corrispettivi dovrà avvenire presso la competente Tesoreria Comunale.

ART. 8 - Durata e limiti della concessione

- 1) – La concessione ha durata per il periodo richiesto, purché compatibile con le condizioni dettate dal presente Regolamento e limitatamente alla durata dell'anno scolastico.
- 2) – L'utilizzo dei locali e delle palestre è riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi.
- 3) – La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico. Tali limiti non si applicano alle palestre idonee secondo la normativa vigente.

ART. 9 - Criteri di assegnazione

Nel caso di più istanze riportanti giorni e/o ore coincidenti, verrà valutata ogni possibile forma di mediazione del rapporto con i richiedenti, mirando ad armonizzarle, nell'ottica di un miglior e maggior utilizzo globale della impiantistica (massima utilizzazione e razionalizzazione degli orari). Al verificarsi della impossibilità di mediazione, l'assegnazione della palestra verrà disposta dall'ufficio Sport Turismo e Spettacolo dell'Ente con adeguata motivazione.

ART. 10 - Prescrizioni in materia di sicurezza

Il concessionario, che ha ricevuto l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assume, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza. Il concessionario ovvero il legale rappresentante della associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, è il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.

ART. 11 - Ritiro e consegna chiavi

In seguito all'avvenuta autorizzazione all'uso delle palestre, secondo le modalità descritte dai precedenti comma e del presente Regolamento, la Dirigenza scolastica dispone la consegna all'uso delle chiavi di ingresso delle strutture d'intesa ed in raccordo con l'Amministrazione Comunale. Le chiavi per l'accesso ai locali devono essere in possesso dell'Ente che dovrà essere tempestivamente informato di ogni variazione e/o modifica che potrebbe comportare difficoltà di accesso.

ART. 12 - Divieto di sub concessione

E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere in tutto e in parte, i locali, le palestre e le attrezzature oggetto di concessione pena la revoca della stessa.

ART. 13- Verbale di presa visione

Al momento della consegna dei locali e delle palestre scolastiche il concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato di fatto dei locali delle loro pertinenze e delle attrezzature in essi presenti da consegnare al Comune di Raddusa e in copia al Dirigente.

ART. 14- Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto nel regolamento, in caso di controversie si fa riferimento al Codice Civile e alle norme di legge applicabili.